

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 1 luglio 2024, n. 163

**Deliberazione Giunta regionale 28 giugno 2024, n. 911. Indirizzi regionali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere extra-UE residenti all'estero ed il rilascio del visto regionale. Approvazione dei modelli di Convenzione e Progetto Formativo Individuale.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli artt. 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la D.G.R. 28 luglio 1998, n. 3261;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione di documenti digitali nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- Visto il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro al dott. Giuseppe Lella;

Visti:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
- l'art. 3, commi 1 e 4, che prevede per i cittadini stranieri la possibilità di ingresso in Italia nei limiti delle quote stabilite con decreto interministeriale;
- l'art. 27, comma 1, lett. f) che prevede tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani;
- l'art. 6, comma 1, che prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare;
- l'art. 40, comma 9, lett. a), che chiarisce come l'art. 27 del sopra richiamato DPR n. 286/1998, comma 1, lett. f) facendo riferimento agli stranieri che desiderano entrare in territorio italiano per finalità formativa, indica che questi debbano svolgere in una unità produttiva del nostro paese un'attività

nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;

- l'art. 40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate al precedente comma, che il visto di ingresso per i motivi di studio e formazione sia rilasciato nel limite del contingente determinato e previa specifica richiesta e unitamente al progetto formativo vistato dalla Regione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 marzo 2006: "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea" che, oltre a confermare quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero, stabilisce con i seguenti commi dell'articolo 3:
  - comma 1, "nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione Europea siano residenti all'estero ad essi trova applicazione quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. e dall'art. 40, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 e ss.mm.ii.;
  - comma 2, "nel caso di tirocini extracurricolari rivolti a persone residenti all'estero, la convenzione e il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto ospitante, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza;
  - comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità con la disciplina vigente sulla base di predefiniti modelli di convenzione e progetto formativo individuale, prevedendo altresì che tale progetto dovrà essere vistato dall'ufficio competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso;
- la Direttiva del Ministero degli Interni del 1 marzo 2000, recante la "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato";
- il Decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 «Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che stabilisce all'art. 9, comma 8, che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del DPR 31 agosto 1999 n. 394, con la relativa assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini da parte di cittadini maggiorenni dell'area extra UE;

Viste inoltre le *"Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"* approvate in data 05.08.2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di promuovere un'applicazione uniforme dell'istituto a livello nazionale, precisare la ripartizione di competenze fra le Amministrazioni interessate, prevenire e contrastare gli abusi delle procedure di ingresso per tirocinio e garantire il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio;

Premesso che

- la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- l'art. 1, comma 3, della suddetta legge prevede che la Regione, avvalendosi della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, promuove le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l'azione dei centri per l'impiego

e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione;

- in attuazione dei principi sopra richiamati, la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona, supportando lo sviluppo di esperienze formative mirate all'orientamento professionale, all'acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all'inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio (art. 1, comma 4, lett. c);

Atteso che:

- nell'ambito del richiamato Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 05.08.2014, le Regioni si sono impegnate a recepire e a dare applicazione a quanto previsto dalle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", ai sensi dell'art. 40, commi 9, lett. a) e 10 del DPR 394/1999, di attuazione dell'art. 27, comma 1, lett. f), del D.lgs. 286/1998, attraverso specifiche disposizioni attuative che costituiranno la disciplina settoriale in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, ferme restando le competenze statali sulla procedura di ingresso e soggiorno nel territorio italiano;
- nello stesso Accordo del 05.08.2014 è stata inoltre precisata la ripartizione delle competenze tra le amministrazioni interessate e l'ambito di applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali (rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini) nonché le modalità di scambio delle informazioni tra le diverse istituzioni interessate;
- negli Accordi sanciti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, in data 24 Gennaio 2013 e 25 maggio 2017, contenenti le "Linee guida in materia di tirocini extracurricolari", vengono espressamente esclusi i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'articolo 40, comma 9, lett. a) del DPR 31 agosto 1999, n. 394, per i quali trovano applicazione le richiamate "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014;
- con Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, come successivamente modificata ed integrata dall'art. 12 della legge regionale 28 marzo 2024, n. 13, è stata approvata la nuova regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari;

Richiamate:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del D.L. 12 agosto 2011, n. 138 " Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini", che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 14 aprile 2023 che ha confermato la competenza regionale sulla materia dei tirocini dichiarando l'illegittimità delle recenti discipline contenute all'art. 1, commi 721-726 della L. 234/2021);

Dato atto che

- la precedente disciplina regionale generale in materia di tirocini extracurricolari approvata, in esecuzione delle Linee guida nazionali del 24 Gennaio 2013, con Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro) e con il successivo Regolamento di attuazione 1 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni concernenti

l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro), nonché la recente disciplina regionale sui tirocini extracurricolari approvata con Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, escludono espressamente dal proprio ambito di applicazione i tirocini extracurricolari attivati a favore di cittadini stranieri residenti all'estero in Paesi non appartenenti all'UE;

- con Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2024, n. 911, sono state recepite ed attuate le sopraccitate Linee guida nazionali del 05.08.2014 e sono stati approvati gli "Indirizzi regionali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere extra-UE residenti all'estero ed il rilascio del visto regionale";
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, la DGR 911/2024 ha demandato ad ARPAL Puglia - ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro - le attività relative alla validazione ed al rilascio del visto regionale sul progetto formativo previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, fino ad oggi svolte dalla Sezione regionale Formazione professionale, necessarie ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero, nonché ogni altra attività legata al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio delle persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- per tutto quanto non previsto espressamente dagli indirizzi regionali contenuti nel documento di cui all'allegato A alla richiamata DGR 911/2024, si rinvia alla vigente normativa nazionale in materia di immigrazione, nonché alla vigente disciplina regionale generale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, alle indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e alle note relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale;

Dato atto inoltre che

- i tirocini extracurricolari in oggetto vengono attivati sulla base di una specifica Convenzione - che definisce gli obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante - e che alla stessa deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) per ciascun tirocinio attivato, che definisce gli obiettivi formativi e individua le modalità di attuazione del percorso formativo;
- l'art. 7 dei suddetti Indirizzi regionali approvati con DGR 911/2024, rubricato "Convenzione e Progetto formativo individuale", rinvia alla competente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro l'approvazione della relativa modulistica attuativa (Convenzione e Progetto formativo Individuale), da elaborare sulla base delle informazioni essenziali contenute nei modelli di riferimento allegati alle suddette Linee guida nazionali, nonché delle istruzioni operative sull'utilizzo della "piattaforma informatica a supporto della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio e monitoraggio degli ingressi";

Dato atto infine che con A.D. della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n. 647 del 27.11.2023 e n. 55 del 11.03.2024 è stata approvata la modulistica per l'attivazione e la gestione dei tirocini extracurricolari conforme alla nuova regolamentazione regionale di cui alla L.R. 26/2023;

Valutata la necessità, quindi, di definire i modelli di documentazione (Convenzione e Progetto formativo individuale) richiesti dagli "Indirizzi regionali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere extra-UE residenti all'estero ed il rilascio del visto regionale" approvate con DGR 911/2024, da utilizzare per l'attivazione sul territorio regionale dei tirocini formativi extracurricolari a favore di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero, rinviando ad ARPAL Puglia la definizione di dettagliate informazioni e indicazioni operative relative alla gestione della procedura di validazione e controllo dei suddetti percorsi formativi di tirocinio, inclusa ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

Occorre pertanto procedere alla approvazione dei seguenti modelli allegati alla presente determinazione e di

cui costituiscono parte integrante:

- Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di un cittadino non appartenente all'Unione europea residente all'estero (Allegato 1);
- Progetto formativo individuale di tirocinio a favore di un cittadino straniero non appartenente all'Unione europea residente all'estero (Allegato 2)

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Dirigente di Sezione, preso atto della proposta pervenuta dal Responsabile di procedimento, dott. Pierpaolo Miglietta, ritenuto di dover provvedere in merito

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, che definiscono i modelli da utilizzare per l'attivazione sul territorio regionale di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine da parte di cittadini stranieri non appartenenti all'UE residenti all'estero:
  - Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di un cittadino non appartenente all'unione europea residente all'estero (Allegato 1);
  - Progetto formativo individuale di tirocinio a favore di un cittadino straniero non appartenente all'unione europea residente all'estero (Allegato 2);
2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, la DGR 911/2024 ha demandato ad ARPAL Puglia - ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro - le attività relative alla validazione ed al rilascio del visto regionale sul progetto formativo previsto dall'articolo 40, commi 9, lettera a) e 10, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, fino ad oggi svolte dalla Sezione regionale Formazione, necessarie ai fini del successivo visto d'ingresso nel nostro Paese per motivi di studio o formazione di competenza delle rappresentanze diplomatico-consolari del luogo di residenza dello straniero, nonché ogni altra attività legata al controllo ed allo svolgimento dell'esperienza di tirocinio

- delle persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
3. che la stessa DGR 911/2024 demanda ad ARPAL Puglia la definizione di dettagliate informazioni e indicazioni operative relative alla gestione della procedura di validazione e controllo dei suddetti percorsi formativi di tirocinio, inclusa ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
  4. di dare atto che gli indirizzi regionali approvati con DGR 911/2024, unitamente alla modulistica allegata ed alla assegnazione delle attività di validazione ad ARPAL Puglia, trovano applicazione per le richieste di attivazione pervenute a partire dal **1 agosto 2024**;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013;
  6. notificare il presente provvedimento alla Sezione regionale Formazione e ad ARPAL Puglia per le attività di competenza;
  7. dare infine atto che il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2,
    - è redatto in un unico originale digitale ed in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 s.m.i. e Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;
    - sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA e Sistema Puglia, e reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali;
    - sarà inoltre disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";
    - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
All. 1_Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di un cittadino non appartenente all'unione europea residente all'estero..pdf - c858f95517a4b4f5f9aa0993526c6a0e5c5e0bbbfde036466ca490928132369
All. 2_Progetto formativo individuale di tirocinio a favore di un cittadino straniero non appartenente all'unione europea residente all'estero..pdf - 95c8f9f5b972ed41cf87f96c0a83d437dce4bc8c4fef6ba5f8bdeab76ffd80f3

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 060/DIR/2024/00173 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Rete dei servizi per il lavoro  
Pierpaolo Miglietta

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro  
Giuseppe Lella



Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadino straniero non UE residente estero prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegato 1

**MARCA DA BOLLO**

(ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.)

In caso di esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere riportata la motivazione ed il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI UN CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO**

(art.40, co. 9 e 10 del DPR 394/1999; art. 3, comma 2, del DM 22 marzo 2006; art. 7, comma 1, all. A – DGR 28 giugno 2024, n. 911)

1

- Tra
- Il Soggetto **Promotore** (denominazione/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_ Partita Iva /Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 rappresentato/a da \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_
- e
- Il Soggetto **Ospitante** (denominazione/ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_ Partita Iva /Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 rappresentato/a da \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_

Premesso che:

- ✓ l'art. 40, commi 9, lett. a) e 10 del DPR 394/1999, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998, e il DM 22 Marzo 2006, prevedono che i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero possono fare ingresso in Italia, con le modalità stabilite dalle Linee guida nazionali sancite in data 5 agosto 2014 nell'Accordo Stato-Regioni e P.A. e dalle disposizioni regionali attuative, al fine di svolgere tirocini extracurricolari formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese d'origine;
- ✓ con Deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2024, n. 911, la Regione Puglia ha recepito ed attuato le predette "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" ed approvato gli "Indirizzi regionali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere extra-UE residenti all'estero ed il rilascio del visto regionale" (d'ora innanzi "Indirizzi regionali");
- ✓ per tutto quanto non esplicitamente previsto dai suddetti Indirizzi regionali trova applicazione la vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi, L.R. n. 26/2023), nonché le indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014 e nelle note operative relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale;

Dato atto che

- ✓ i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione, dai richiamati Indirizzi regionali di cui alla DGR n. 911/2024 e dalla regolamentazione regionale vigente di cui alla L.R. n. 26/2023;
- ✓ la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con A.D. n. \_\_\_\_ del 1 luglio 2024, è stipulata ai sensi dell'art. 7 degli Indirizzi regionali di cui alla DGR n. 911/2024.

**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, n. \_\_\_\_ tirocini formativi e di orientamento a favore di persone straniere residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine, nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla DGR n. 911/2024 e dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023.

**Art. 2. Disposizioni generali**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro ed è svolto sulla base della presente Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadino straniero non UE residente estero prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2. Alla Convenzione è allegato, per ciascun tirocinio, uno specifico Progetto Formativo Individuale (d'ora innanzi, PFI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto sulla base della specifica modulistica in uso e concordato fra soggetto promotore e soggetto ospitante, sottoscritto anche dal tirocinante. Nel PFI sono definiti gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
3. La durata di ogni singolo tirocinio deve essere commisurata agli obiettivi formativi indicati nel PFI allegato, nel rispetto dei limiti di durata minima e massima stabilita dall'art. 3 della DGR n. 911/2024. La durata massima del tirocinio è di sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi, proroghe comprese, per le tipologie di tirocinio indicate alle lett. a) e b) dello stesso art. 3 della DGR n. 911/2024.
4. L'impegno orario in attività formativa di tirocinio non può essere superiore all'orario settimanale previsto dal CCNL, deve essere specificatamente indicato nel PFI e deve essere collocato ordinariamente in fascia diurna, salvo il caso in cui la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del settore/reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È vietata l'attività di tirocinio in fascia oraria notturna.
5. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI e non può essere attivato per tipologie di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante, ovvero per attività riconducibili alla sfera privata.
6. Il tirocinio non può essere attivato, inoltre, per figure professionali per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi abilitanti, per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante, nonché per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, ferie o infortuni), ovvero per la sostituzione di personale assunto a termine nei periodi di più intensa attività aziendale.

#### **Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della regolamentazione vigente in materia di tirocini e degli obblighi previsti nella presente Convenzione, dichiara di rientrare tra i soggetti individuati dall'art. 4 dalla L.R. n. 26/2023, e si impegna, anche per il tramite del tutor individuato, a:
  - ✓ favorire l'attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, assicurando altresì, in cooperazione con il soggetto ospitante, tutti gli adempimenti previsti a loro carico dalla normativa sull'immigrazione;
  - ✓ predisporre la convenzione da sottoscrivere assieme al soggetto ospitante al fine di procedere alla successiva elaborazione e sottoscrizione del progetto formativo individuale (PFI);
  - ✓ individuare un *tutor*, in qualità di responsabile didattico - organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di venti tirocinanti, che in possesso di adeguata professionalità, capacità ed esperienza, affianchi il tirocinante e collabori con il tutor del soggetto ospitante;
  - ✓ assumere adeguate informazioni in ordine al percorso formativo svolto dal tirocinante nel Paese di origine e alla sua conoscenza della lingua italiana;
  - ✓ verificare la coerenza tra il percorso curriculare del tirocinante e l'ambito professionale del tirocinio da attivare, e predisporre, in collaborazione con il soggetto ospitante, il Progetto formativo individuale (PFI);
  - ✓ garantire il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;
  - ✓ accertare quanto dichiarato dal soggetto ospitante in relazione al possesso dei requisiti previsti ed alle dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili, come previsto dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari;
  - ✓ accogliere e assistere il tirocinante all'arrivo in Italia informandolo sui contenuti del progetto formativo, sulle attività che andrà a svolgere presso il soggetto ospitante, sulle modalità di ospitalità in Italia (alloggio e vitto) nonché sugli apprendimenti attesi dall'esperienza di tirocinio;
  - ✓ presentare la domanda per richiedere il visto regionale sul progetto formativo individuale secondo gli Indirizzi regionali contenuti nella DGR n. 911/2024 e mediante l'utilizzo della specifica modulistica;
  - ✓ attivare il tirocinio entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
  - ✓ trasmettere la convenzione e il progetto formativo vistato da ARPAL Puglia al tirocinante all'estero ai fini della richiesta del rilascio del visto di ingresso, da presentare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare;
  - ✓ comunicare ad ARPAL Puglia il rilascio del visto di ingresso o l'eventuale diniego dello stesso da parte della competente rappresentanza diplomatico-consolare all'estero, l'arrivo in Italia del tirocinante e l'avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso;
  - ✓ trasmettere, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla competente struttura ispettiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  - ✓ dare comunicazioni a tutti i soggetti interessati (ARPAL Puglia, Questura competente, Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, etc) di ogni eventuale variazione in merito alla data di effettivo avvio del tirocinio se diversa da quella indicata nel progetto formativo, nonché dell'eventuale rinuncia al tirocinio da parte del tirocinante;



Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadino straniero non UE residente estero prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- ✓ rilasciare al tirocinante l'attestazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite, redatta in collaborazione con il soggetto ospitante;
- ✓ inviare ad ARPAL Puglia, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'esperienza formativa, una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi, redatta in collaborazione con il soggetto ospitante;
- ✓ assicurare ogni altro adempimento previsto dalla vigente regolamentazione regionale in materia.

#### **Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 5, della L.R. n. 26/2023.

2. In aggiunta agli obblighi previsti dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023, il soggetto ospitante si impegna inoltre a:

- ✓ garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, ed assumersi l'obbligo nei confronti dello Stato italiano di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo nel Paese di provenienza, salvo diverso accordo con il soggetto promotore previsto nell'ambito della presente Convenzione e riportato all'interno del PFI sottoscritto;
- ✓ riconoscere al tirocinante una indennità di partecipazione non inferiore alla misura minima mensile stabilita dalla vigente regolamentazione regionale in materia di tirocini extracurricolari di cui alla L.R. n. 26/2023 (le spese di vitto e alloggio di cui alla precedente lettera a devono essere quantificate separatamente e non possono venire ricomprese nella determinazione dell'indennità di partecipazione);
- ✓ designare un *tutor* con funzioni di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante sul luogo di lavoro (tutor aziendale), nel limite massimo di tre tirocinanti, individuato tra i propri dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, nonché di una buona conoscenza della lingua italiana;
- ✓ garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico, salvo che non sia diversamente previsto nell'ambito della presente Convenzione e riportato all'interno del PFI sottoscritto;
- ✓ segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta), dando tempestiva comunicazione anche al soggetto promotore;
- ✓ effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, cessazione anticipata, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- ✓ comunicare al soggetto promotore gli eventi che comportano la sospensione del tirocinio (es. maternità, infortuni, malattia, etc.) ai sensi dell'art. 3, comma 11, della vigente disciplina regionale;
- ✓ assicurare idonea informativa alle Rsa/Rsu o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga del tirocinio;
- ✓ assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel PFI, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, cooperando con il soggetto promotore e con tutte le Autorità competenti;
- ✓ collaborare con il soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa e alla redazione della Attestazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante;
- ✓ salvo diverso accordo con il soggetto promotore da specificare nel PFI, garantire la partecipazione del tirocinante a specifici e adeguati moduli formativi obbligatori e professionalizzanti, da svolgersi nei primi sessanta giorni dall'attivazione del tirocinio e da riportare nel PFI, che prevedano:
  - la conoscenza della lingua italiana (almeno livello A1), qualora non già posseduta;
  - l'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008 ed ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
- ✓ garantire ogni altro compito previsto dagli artt. 4 e 10 degli Indirizzi regionali di cui alla DGR n. 911/2024.

3. Il soggetto ospitante non può svolgere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a:

- ✓ svolgere le attività previste dal PFI, seguendo le indicazioni dei tutor;
- ✓ osservare gli orari e le regole di comportamento concordati;
- ✓ rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ✓ mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, su dati e informazioni acquisite relative a procedimenti amministrativi e/o a processi produttivi.
- ✓ partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

Convenzione di tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadino straniero non UE residente estero prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- ✓ rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, ed, all'ingresso sul territorio nazionale, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per la richiesta di permesso di soggiorno e l'attivazione del tirocinio;
  - ✓ rientrare nel Paese di origine alla conclusione del tirocinio, ovvero in caso di interruzione anticipata.
2. Il Tirocinante ha diritto ad idoneo vitto ed alloggio, oltre che a percepire una indennità mensile di partecipazione, al lordo delle ritenute di legge, fissata nel Progetto formativo individuale ed in ogni caso adeguata alla misura minima mensile stabilita dalla vigente regolamentazione regionale di cui alla L.R. n. 26/2023.
3. Al termine del tirocinio ha diritto al rilascio dell'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.

#### **Art. 6 – Garanzie assicurative**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
- ✓ presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
  - ✓ presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante, ovvero indicare se previsto diversamente \_\_\_\_\_, devono essere indicate all'interno del PFI sottoscritto e comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché previste nello stesso PFI.

#### **Art. 7 – Indennità di partecipazione, vitto, alloggio e spese di viaggio**

1. Il soggetto ospitante, ovvero \_\_\_\_\_ (indicare se previsto diversamente), corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile non inferiore ad Euro 600,00 per i primi sei mesi, elevata ad Euro 700,00 oltre i sei mesi. Qualora l'impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al settanta per cento dell'orario settimanale stabilito dal CCNL di riferimento, l'importo dell'indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore ad Euro 300,00 mensili. La suddetta indennità di partecipazione concorre all'ammontare dei mezzi di sussistenza per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno 1 marzo 2000.
2. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del settanta per cento del monte ore mensile previsto dal PFI; in caso di partecipazione inferiore è comunque dovuta al tirocinante una indennità proporzionata alle giornate di effettiva partecipazione.
3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio per una delle causali previste dalla vigente L.R. n. 26/2023, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione durante tale periodo.
4. Il soggetto ospitante, ovvero \_\_\_\_\_ (indicare se previsto diversamente), ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, nonché l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.

#### **Art. 8 – Trattamento dati personali - privacy**

1. Le Parti come sopra rappresentate si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente convenzione ed ai rispettivi Progetti formativi personalizzati (PFP) sottoscritti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal vigente D.Lgs. 196/03.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante, il Soggetto Promotore ed ogni eventuale altro Soggetto Terzo che sottoscrive la presente convenzione.

#### **Art. 9 – Durata della convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali e rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento agli indirizzi regionali approvati con DGR n. 911/2024, nonché alla regolamentazione vigente in materia di tirocini extracurricolari e immigrazione, ivi incluse le indicazioni complessive contenute nell'Accordo Stato-Regioni e P.A. di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 e nelle note operative relative alla gestione della piattaforma informatica ministeriale.

(Luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rif. Convenzione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PFI\_prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegato 2

**PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI UN CITTADINO STRANIERO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO**

(art.40, co. 9 e 10, del DPR 394/1999; art. 3, co. 2, del DM 22 marzo 2006; art. 7, comma 2, all. A – DGR 28 giugno 2024, n. 911)

**Sezione A – TIROCINANTE**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ sesso  M  F  
 Nato/a il \_\_\_\_\_ Stato nascita \_\_\_\_\_ Luogo nascita \_\_\_\_\_  
 Stato di cittadinanza \_\_\_\_\_ Stato di residenza \_\_\_\_\_  
 Città di residenza \_\_\_\_\_ indirizzo di residenza <sup>(Via/Piazza)</sup> \_\_\_\_\_  
 Passaporto n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 con scadenza il \_\_\_\_\_ <sup>(N.B. la scadenza deve essere posteriore alla data di conclusione del tirocinio di almeno 3 mesi)</sup>  
 Codice Fiscale (se già in possesso dell'interessato) \_\_\_\_\_

**PERCORSO FORMATIVO COMPATIBILE CON LA FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO**

Titolo di studio conseguito \_\_\_\_\_  
 presso Istituto/Università) \_\_\_\_\_  
 data <sup>(mese e anno)</sup> \_\_\_\_\_ e luogo di conseguimento \_\_\_\_\_ corrispondente al livello \_\_\_\_ EQF1  
 Titolo di studio in corso di conseguimento \_\_\_\_\_  
 presso (Istituto/Università) \_\_\_\_\_  
 data <sup>(mese e anno)</sup> \_\_\_\_\_ e luogo di conseguimento \_\_\_\_\_ corrispondente al livello \_\_\_\_ EQF

Altre esperienze formative correlate  NO  SI <sup>(specificare)</sup> \_\_\_\_\_

Esperienze lavorative svolte nel settore di riferimento  NO  SI <sup>(specificare)</sup> \_\_\_\_\_

Stato occupazionale nel Paese di origine:

 Disoccupato Inoccupato**CONOSCENZE LINGUISTICHE**

Lingua madre \_\_\_\_\_

Altre lingue \_\_\_\_\_

Italiano \_\_\_\_\_ Livello QCRE<sup>2</sup> ed eventuali certificazioni \_\_\_\_\_**Sezione B - SOGGETTO PROMOTORE**

Denominazione/Ragione sociale: \_\_\_\_\_ Codice fiscale/P.IVA: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Tipologia ente promotore: \_\_\_\_\_

Rappresentato da: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

**Tutor del soggetto promotore**

Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Qualifica professionale: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

Numero di tirocinanti già seguiti contemporaneamente \_\_\_\_\_

**Sezione C - SOGGETTO OSPITANTE**

Denominazione/Ragione sociale: \_\_\_\_\_ Codice fiscale/P.IVA: \_\_\_\_\_

Rappresentato da: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

Indirizzo sede legale: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

Indirizzo sede operativa di svolgimento del tirocinio <sup>(se diverso da sede legale)</sup> \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

<sup>1</sup> Cfr. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito e con il Ministro dell'Università e della ricerca del 15 giugno 2023, con il quale è stato adottato il Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF – Aggiornamento 2022.

<sup>2</sup> Cfr. QCRE - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Rif. Convenzione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ PFI\_prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Iscrizione alla CCIAA di _____ dal _____ numero REA _____ Settore economico di attività (rif. ATECO): _____ CCNL applicato _____ orario settimanale previsto dal CCNL _____ Numero di dipendenti computabili presso l'unità operativa di riferimento _____ Numero di tirocini in corso computabili presso l'unità operativa di riferimento _____ <b><u>Tutor del soggetto ospitante</u></b> Nome e cognome: _____ Qualifica professionale: _____ E-mail: _____@_____ Recapito telefonico _____ Numero di tirocinanti già seguiti contemporaneamente _____ Buona conoscenza della lingua italiana <input type="checkbox"/> madrelingua <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	
<b>Sezione D - OBIETTIVI E CONTENUTI FORMATIVI DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO*</b>	
Area professionale CP Istat 2021 - <a href="http://cp2021.istat.it">http://cp2021.istat.it</a> ; - <small>Descrizione</small> _____ <small>codice</small> _____ (eventuale) Figura professionale di riferimento nel Repertorio regionale ( <small>codice e denominazione</small> ) _____	
<b><u>D.1 - CONOSCENZE E COMPETENZE POSSEDUTE DAL TIROCINANTE CORRELATE CON LE ATTIVITA' DA AFFIDARE NEL TIROCINIO</u></b>	
Conoscenze _____ _____ Capacità/Abilità _____ _____ Contesto di acquisizione (percorso formativo /lavorativo in cui sono state acquisite le competenze indicate) _____ _____ Altri elementi che evidenzino la correlazione tra esperienze pregresse e le attività previste nel tirocinio: _____ _____ _____	
<b><u>D.2 - ATTIVITA' DA AFFIDARE AL TIROCINANTE</u></b> <small>(descrivere l'area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, etc)</small> <b><u>Attività oggetto del tirocinio individuate fra quelle indicate nell'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni</u></b>	
Riferimenti all'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni <small>(inserire Codice e denominazione)</small> _____	Descrizione sintetica delle Attività oggetto di tirocinio e degli obiettivi prefissati, coerenti con il Settore/AdA
Settore Economico-Professionale _____ Processo _____ Sequenza di Processo _____ AdA _____ _____ Attività oggetto del tirocinio individuate fra quelle indicate nell'Area di Attività (AdA) _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
<small>* Fare riferimento alle AdA ed attività contenute nell'Atlante del Lavoro - consultabile all'indirizzo <a href="https://atlantelavoro.inapp.org/atlanete_lavoro.php">https://atlantelavoro.inapp.org/atlanete_lavoro.php</a> e, laddove possibile, alle figure professionali del Repertorio regionale consultabile all'indirizzo <a href="https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rfp">https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rfp</a></small>	

Rif. Convenzione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PFI\_prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<p><b><u>Attività oggetto del tirocinio individuate fra quelle indicate nel Repertorio regionale</u></b> <sup>(eventuale)</sup></p>	
<p>Figura professionale indicata nel progetto di tirocinio <sup>(inserire)</sup> Codice e denominazione _____</p>	<p>Descrizione sintetica delle Attività oggetto di tirocinio e degli obiettivi prefissati, coerenti con la Figura/UC</p>
<p>Figura _____</p> <p>Unità di Competenza: _____</p> <p>_____</p> <p>Riportare tutte le capacità e conoscenze della specifica UC</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><b><u>D.3 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO</u></b></p> <p style="text-align: center;">(descrivere le capacità/abilità, le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, etc):</p> <p>Obiettivo: _____</p> <p>Competente tecnico - professionali _____</p> <p>_____</p> <p>Competenze trasversali _____</p> <p>_____</p> <p>Altre competenze _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><b><u>D.4 - PERCORSO FORMATIVO DEL TIROCINIO</u></b><sup>3</sup></p> <p><b>Unità formativa 1:</b> - Conoscenza lingua italiana livello A1 (<i>qualora non posseduta, esprimersi e scrivere in lingua italiana</i>);</p> <p><b>Unità formativa 2:</b> - Organizzazione e sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;</p> <p><b>Unità formativa 3:</b> - <sup>(specificare)</sup> _____</p> <p><b>Unità formativa 4:</b> - <sup>(specificare)</sup> _____</p> <p><b>Unità formativa 5:</b> - <sup>(specificare)</sup> _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><b><u>D.4.1 - DESCRIZIONE PIANO FORMATIVO DEL TIROCINIO</u></b></p> <p>✓ Conoscere gli aspetti legislativi e tecnici relativi all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, adottando comportamenti corretti ai fini di salvaguardare la propria ed altrui salute;</p> <p>✓ Conoscere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale;</p> <p>✓ Comprendere ed utilizzare le principali terminologie tecniche in lingua italiana connesse alla pratica lavorativa;</p> <p>✓ _____</p> <p>✓ _____</p> <p>✓ _____</p>	
<p><sup>3</sup> I moduli formativi obbligatori richiamati nelle Unità formative 1 e 2 devono essere svolti nei primi sessanta giorni dall'avvio del tirocinio.</p>	

3

Rif. Convenzione prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

PFI\_prot. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**D.5 STRUMENTI E MODALITA' DI MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL TIROCINIO E LA VERIFICA IN ITINERE E FINALE DELL'APPRENDIMENTO**

(colloqui, questionari, etc.)

**Sezione E – INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE, DURATA E ORARI**

Sede prevalente di svolgimento del tirocinio (Città, indirizzo \_\_\_\_\_)

Reparto/Ufficio \_\_\_\_\_ Settore/area di inserimento del tirocinante \_\_\_\_\_

Eventuale altra sede di svolgimento del tirocinio \_\_\_\_\_

Periodo di tirocinio: dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eventuali periodi di sospensione del tirocinio per chiusura aziendale programmata:

dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Durata complessiva del tirocinio al netto delle eventuali pause programmate: n. \_\_\_\_ mesi

Orario giornaliero e settimanale di svolgimento del tirocinio<sup>4</sup>: n. ore \_\_\_\_ settimanali - n. ore \_\_\_\_ giornaliere Mattina: dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ Pomeriggio/sera\*: dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ \*(lo svolgimento del tirocinio in fascia serale è giustificato da specificare \_\_\_\_\_)

Giorni settimanali su cui è distribuito l'orario:

 lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  sabato  domenica (specificare motivi \_\_\_\_\_)<sup>5</sup>

Ulteriori annotazioni: \_\_\_\_\_

**Sezione F – INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE E ALTRE FACILITAZIONI**

Indennità mensile di partecipazione del tirocinio pari ad Euro \_\_\_\_\_;

Il soggetto ospitante, ovvero (specificare se diversamente \_\_\_\_\_), a sua cura e spesa, fornirà al/la tirocinante:

➤ l'alloggio, ubicato a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

➤ il vitto con:

 Mensa aziendale Convenzione con \_\_\_\_\_ Rimborso pasti per Euro mensili \_\_\_\_\_ Buoni pasto da Euro \_\_\_\_\_ giornaliere Erogazione pasti direttamente dal soggetto ospitante➤ (eventuali) altre agevolazioni: (specificare \_\_\_\_\_)**Il soggetto ospitante, ovvero (specificare se diversamente \_\_\_\_\_), si obbliga inoltre al pagamento delle spese di viaggio del/la tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel Paese di provenienza.**

Ulteriori annotazioni: \_\_\_\_\_

**Sezione G – COPERTURE ASSICURATIVE**

Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n. \_\_\_\_\_

Oneri economici <sup>6</sup> della copertura assicurativa INAIL a carico di: Soggetto Promotore  Soggetto Ospitante  altro Soggetto (specificare \_\_\_\_\_)

Responsabilità civile: polizza n. \_\_\_\_\_ compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_

Oneri economici della copertura assicurativa RC a carico di:

 Soggetto Promotore  Soggetto Ospitante  altro Soggetto (specificare \_\_\_\_\_)

Ulteriori annotazioni: \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> L'impegno orario massimo settimanale in attività di tirocinio non può essere superiore all'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL di riferimento.<sup>5</sup> Nel caso in cui la programmazione dell'attività formativa di tirocinio sia prevista anche in una giornata festiva è necessario specificare le ragioni che impediscono lo svolgimento nei giorni lavorativi, e che, conseguentemente, giustificano il suo svolgimento in una giornata festiva.<sup>6</sup> Qualora gli oneri assicurativi (INAIL e RC) siano a carico di un soggetto pubblico, inserire estremi del provvedimento/avviso pubblico o progetto con il quale si garantisce la relativa copertura finanziaria.



Rif. Convenzione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PFI\_prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Sezione H – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE**

Il tirocinante ha l'obbligo di:

- ✓ svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservare gli orari concordati, rispettare l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del soggetto ospitante;
- ✓ rispettare la normativa e i regolamenti in materia di immigrazione, ed, all'ingresso sul territorio nazionale, prendere immediato contatto con il soggetto promotore/ospitante per la richiesta di permesso di soggiorno e l'attivazione del tirocinio;
- ✓ collaborare alla regolare compilazione del registro presenze e delle attività svolte;
- ✓ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza circa i processi produttivi e organizzativi, i prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- ✓ collaborare con i tutor all'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio;
- ✓ rientrare nel Paese di origine alla conclusione del tirocinio, ovvero in caso di interruzione anticipata.

Il tirocinante ha diritto:

- ✓ ad idoneo vitto ed alloggio, oltre che a percepire una indennità mensile di partecipazione, al lordo delle ritenute di legge, nella misura individuata nel presente Progetto formativo individuale ed, in ogni caso, non inferiore alla misura minima mensile stabilita dalla vigente regolamentazione regionale di cui alla L.R. 26/2023. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del settanta per cento del monte ore mensile previsto dal presente PFI; in caso di partecipazione inferiore è comunque dovuta una indennità proporzionata alle giornate di effettiva partecipazione;
- ✓ alla sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia lunga, come previsto dall'art. 3 della L.R. 26/2023;
- ✓ al rilascio dell'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- ✓ ad interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone immediata e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante ai fini dei conseguenti adempimenti a loro carico previsti dalla regolamentazione nazionale e regionale vigente.

**Sezione I – OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE**

Il tutor del soggetto promotore ha l'obbligo di:

- ✓ assumere adeguate informazioni in ordine al percorso formativo svolto dal tirocinante nel Paese di origine e alla sua conoscenza della lingua italiana;
- ✓ verificare la coerenza tra il percorso formativo svolto dal tirocinante e l'ambito professionale del tirocinio da attivare, e predisporre, in collaborazione con il soggetto ospitante, il progetto formativo individuale, determinando la durata del tirocinio in funzione degli obiettivi formativi da conseguire;
- ✓ accompagnare un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente;
- ✓ collaborare con il tutor del soggetto ospitante nella definizione delle condizioni organizzative e didattiche finalizzate all'apprendimento ed alla realizzazione degli obiettivi formativi;
- ✓ garantire il buon andamento del percorso di tirocinio mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, garantendo verifiche in itinere e finale, e intervenendo tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- ✓ garantire il rispetto di quanto previsto nel PFI al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- ✓ garantire, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, la tracciabilità della documentazione attestante l'attività svolta dal tirocinante, e predisporre l'Attestazione finale di frequenza da rilasciare al tirocinante, nella quale devono essere riportate le attività svolte e le competenze acquisite, nonché la relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi da presentare ad Arpal Puglia;
- ✓ assicurare ogni altro adempimento previsto dalla vigente regolamentazione in materia.

Rif. Convenzione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PFI\_prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Sezione L – OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il tutor del soggetto ospitante ha l'obbligo di:

- ✓ favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni contenute nel presente PFI, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, definendo altresì, in collaborazione con il tutor del soggetto promotore, le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- ✓ accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore, garantendo la necessaria assistenza ed il supporto nello svolgimento delle attività formative;
- ✓ affiancare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente;
- ✓ aggiornare e custodire la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- ✓ assicurare, in collaborazione con il tutor del soggetto promotore, il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché la tracciabilità della documentazione attestante l'attività svolta dal tirocinante.
- ✓ collaborare con il tutor del soggetto promotore nella predisposizione dell'Attestazione finale di frequenza da rilasciare al tirocinante, nonché nella predisposizione della relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi da presentare ad Arpal Puglia;
- ✓ assicurare ogni altro adempimento previsto dalla vigente regolamentazione in materia.

6

**Sezione M – PRIVACY**

Titolari del Trattamento sono il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante.

Responsabile/i del Trattamento - Soggetto promotore \_\_\_\_\_

Responsabile/i del Trattamento - Soggetto ospitante \_\_\_\_\_

I dati sopra riportati sono utilizzati per le finalità connesse al presente progetto formativo individuale da parte dei Titolari del Trattamento. Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi). Il conferimento dei dati è necessario in quanto l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità da parte del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante a procedere all'espletamento dei compiti di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti pubblici e/o privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. In nessun caso i dati saranno diffusi.

Il Tirocinante presta il consenso al trattamento dei dati conferiti.

(Luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_

Firma Tirocinante \_\_\_\_\_

**Sezione N – SOTTOSCRIZIONI DELLE PARTI**

Firma per il soggetto ospitante \_\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante \_\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante \_\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore \_\_\_\_\_

Firma per il soggetto promotore \_\_\_\_\_

(Luogo) \_\_\_\_\_, (data) \_\_\_\_\_